

# STATUTO ORGANICO DELL'ASILO INFANTILE MARIA ADELAIDE

## IN SPEZIA

### CAPO PRIMO

#### Scopi, Soci e Rendite.

##### ARR. 1.

L'Asilo Infantile di Spezia, che fu costituito per cura di una Società il 6 dicembre 1853 e che venne eretto in ente morale con R. Decreto 20 febbraio 1857, in omaggio alla memoria dell'Augusta Patrona, assume il nome di Asilo Infantile Maria Adelaide ed ora si regge secondo le disposizioni della legge sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza in data 17 luglio 1890 N.° 6972 e dei regolamenti relativi.

##### ARR. 2.

L'Asilo Infantile ha per iscopo di custodire ed educare religiosamente, moralmente e fisicamente i bambini di ambo i sessi più particolarmente poveri e procurare ad un tempo ai loro parenti la comodità di attendere alle giornaliere loro occupazioni, istituendo a tale effetto in Città il maggior numero possibile di Asili.

##### Art. 3

La Società è composta di quelle generose persone che si obbligano a corrispondere annualmente l'importo di una o più azioni di Lire Duecento ciascuna.  
(Deliberazione Assemblea del 18.XI.1950)

##### ARR. 4.

Il numero delle azioni, per cui ciascuno può obbligarsi, è illimitato.

Ogni sottoscrittore d'una o più azioni è obbligato per tre anni.

L'obbligazione decorre dal 1.° gennaio o 1.° luglio, qualunque sia il giorno del primo o secondo semestre dell'anno nel quale viene assunta.

Qualora un mese prima dello spirare del triennio, l'azionista non presenti al Consiglio Direttivo della Società diffidamento in iscritto di non voler continuare, s'intende obbligato per un altro triennio e così di seguito.

##### ARR. 5.

L'Amministrazione dell'Asilo provvede al suo scopo coi seguenti mezzi:

- 1.° Con le proprie rendite patrimoniali.
- 2.° Col contributo dei Soci.
- 3.° Colle elargizioni fisse ed eventuali del Governo, della Provincia, del Comune, dei Corpi

Morali, di Pie Istituzioni e dei privati, sia per atto tra vivi che per disposizione testamentaria.

4.° Cogli introiti straordinari.

## CAPO SECONDO

**Delle norme di ammissione dei bambini all' Asilo, della loro istruzione e delle somministrazioni ai medesimi.**

### ART. 6.

I bambini per essere ammessi all'Asilo devono:

- 1.° Avere superata l'età di anni tre e non oltrepassare quella di sei.
- 2.° Essere stati vaccinati con buon successo.
- 3.° Non essere affetti da malattia comunicabile o schifosa.

### ART. 7.

Sono specialmente ammessi i fanciulli appartenenti a famiglie nullatenenti e con preferenza quelli di famiglie bisognose od il capo delle quali sia in istato vedovile.

### ART. 8.

Ammessi i fanciulli bisognosi, ove rimangano posti vacanti, si potranno accettare quelli delle famiglie più o meno agiate, i quali abbiano le condizioni prescritte dall'art. 6, e mediante una

retribuzione mensile da determinarsi annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale fisserà anche il modo e il tempo del pagamento.

### ART. 9.

L'ammissione ordinaria dei fanciulli all'Asilo si fa ogni anno all'apertura dell'anno scolastico ed alla fine di questo cessano di appartenervi quelli che non abbiano più le condizioni stabilite all'art. 6, salvo i casi in cui il licenziamento si creda necessario per misura igienica anche nel corso dell'anno.

### ART. 10.

L'istruzione dei bambini è ristretta alle seguenti materie:

- 1.° Principii della dottrina cristiana contenuti nella prima parte del catechismo diocesano.
- 2.° Elementi di lettura e scrittura.
- 3.° Numerazione e calcolo mentale.
- 4.° Nomenclatura delle cose più usuali.
- 5.° Civiltà e pulitezza nei modi.
- 6.° Canto moderato.
- 7.° Esercizi ginnastici.

Si avrà speciale riguardo per le materie ed il metodo d'insegnamento alle norme, che fossero prescritte o suggerite dall'Autorità Scolastica competente.

ART. 11.

Si procurerà d'inspirare nel cuore dei bambini l'amore di Dio, della Patria e dei Parenti, e di avvezzarli con modi facili e semplici all'idea dell'ordine e del dovere.

Il metodo di educazione sarà materno, semplice e naturale, e quindi sarà vietato tutto ciò che sia di rigore scolastico.

Si avrà una specialissima cura della sanità, della pulitezza e del fisico sviluppo dei fanciulli.

ART. 12.

I fanciulli ammessi nell'Asilo vi saranno custoditi secondo l'orario giornaliero, che verrà fissato dal Consiglio Direttivo a seconda delle stagioni.

Ad essi verrà somministrata ogni giorno nelle ore meridiane una minestra sana ed abbondante.

ART. 13.

La continua sorveglianza e custodia e l'adatta istruzione ed educazione dei bambini sono affidati ad apposite Maestre, le quali pei servizi manuali saranno coadiuvate da serve, nominate le une e le altre dal Consiglio Direttivo.

Inoltre per vie meglio assicurare il buono andamento interno degli Asili saranno nominate delle Visitatrici e degli Ispettori Sanitari onorari, le prime fra le Signore ed i secondi fra i Medici della Città.

8

### CAPO TERZO Dell'Assemblea Generale.

ART. 14.

La Società riunita in Assemblea Generale provvede:

- 1.° Alla nomina del Consiglio Direttivo.
- 2.° Alle riforme che si appalesino necessarie al presente Statuto sovra proposta tanto del Consiglio Direttivo, come dei Soci, i quali però dovranno presentarle preventivamente al Consiglio stesso.

ART. 15.

La Società si riunisce in Assemblea Generale ordinaria una volta l'anno nel mese di Settembre per la nomina e le rinnovazioni ordinarie annuali del Consiglio Direttivo e per avere comunicazione della relazione del medesimo sull'andamento dell'Asilo e sulle sue condizioni finanziarie.

Si raduna in via straordinaria ogni qualvolta se ne verifichi il bisogno o per determinazione del Consiglio Direttivo od a seguito di motivata domanda in iscritto presentata al Presidente da almeno venti Soci.

ART. 16.

La convocazione dei Soci in Assemblea Generale ha luogo mediante avvisi personali con indicazione

9  
delle pratiche da trattarsi fatti recapitare a ciascun Socio a mezzo della posta e spediti almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 17.

Le adunanze generali si terranno nei locali dell'Asilo od in quell'altro luogo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

ART. 18.

Alle Adunanze generali hanno diritto d'intervenire tutti i Soci, sia uomini che donne, e i Capi o Rappresentanti di Corpi Morali ed Associazioni che abbiano sottoscritto azioni.

Quando per conto di Corpi Morali ed Associazioni intervengono delegati, che non ne siano i Capi, i medesimi devono presentare per iscritto opportuno mandato.

ART. 19.

Ogni Socio e Rappresentante ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte da lui, ovvero dal Corpo Morale od Associazione da cui è delegato.

ART. 20.

Le deliberazioni delle Assemblee Generali dei Soci per essere valide, devono essere prese prima convocazione coll'intervento della metà  
prima im prima convocazione coll'intervento della metà

uno degli azionisti effettivi, di quelli cioè che hanno pagato l'ultima annualità scaduta.

In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, eccettochè si tratti di modificazioni al presente Statuto, per l'approvazione delle quali occorre sempre l'intervento della metà più uno dei Soci Effettivi.

ART. 21.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dagli altri Membri e dal Segretario del Consiglio stesso, nonchè da tre Soci in qualità di scrutatori eletti volta per volta dalla Assemblea per acclamazione.

ART. 22.

Le deliberazioni della Società riunita in Generale Adunanza devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

A parità di voti la proposta s'intende rigettata. Le votazioni si fanno per appello nominale, per alzata e seduta ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni di persona.

ART. 23.

I verbali delle Assemblee Generali devono sempre

essere motivati o contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi.

Essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, colle quali taluno dei Soci abbia inteso spiegare, difendere o recusare il proprio voto.

Sono stesi dal Segretario e firmati da tutti i componenti l'Ufficio di Presidenza indicati nell'articolo 21.

Se alcuno si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

Il giorno successivo all'adunanza saranno depositati nella Segreteria dell'Istituto per altri tre giorni consecutivi, trascorsi i quali senza che sorgano contestazioni, si intenderanno approvati.

Insorgendo contestazioni delibererà su queste l'Ufficio di Presidenza composto come all'art. 21 rigettandole o rettificando, se del caso, il Verbale, facendone risultare con apposita deliberazione motivata da unirsi al Verbale contestato insieme alle opposizioni state fatte.

Del deposito dei Verbali dell'Assemblea nella Segreteria saranno avvertiti i Soci prima di sciogliere l'adunanza e sarà inoltre affisso apposito avviso alla porta esterna dell'Asilo.

CAPO QUARTO  
Del Consiglio Direttivo.

Art. 24

L'Asilo è retto da un Consiglio Amministrativo composto di sette membri compreso il Presidente, che è nominato dal Prefetto fra i membri stessi.

Di questi, cinque sono nominati dall'Assemblea dei soci, uno dal Comando Federale della G.I.L. ed uno dal R. Provveditore agli Studi della Provincia.

Tanto il Presidente che i componenti durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati senza interruzione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il più anziano di nomina, e, in mancanza, il più anziano di età.

E' abrogata ogni disposizione statutaria incompatibile con quella del presente articolo. Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

(Dato a S. Rossore il 18 agosto 1940 XVIII  
f. to Vittorio Emanuele  
cf. to Buffarini

Art. 25.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo le persone indicate nelle lettere a, b, c, d ed e dell'art. 11 della legge 17 luglio 1890 N. 6972 sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza.

Art. 11. Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

- a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, della legge stessa;
- b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;
- c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegato domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore; e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti, di cui all'articolo 23 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal 1° capoverso dell'art. 5.

ART. 26.

Decadono dall'Ufficio di componente il Consiglio Direttivo dell'Asilo:

1.° Le donne maritate in seguito alla notificazione della revoca dell'autorizzazione matrimoniale.

2.° Coloro che incorrono in una delle incompatibilità prevedute dall'art. 11 della legge 17 luglio 1890 ed in quella per sopraggiunta parentela a termini dell'art. 14 della medesima.

Art. 14. Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

3.° Coloro che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio Direttivo.

ART. 27.

Nel caso d'incompatibilità previsto dall'ultimo alinea dell'art. 25 il meno anziano di nomina va escluso dal più anziano, a pari anzianità di nomina chi ebbe minori voti da quello che ne riportò maggior numero, a parità di voti il più giovane dal più vecchio, il discendente dall'ascendente, il genero dal suocero.

ART. 28.

Il Presidente dura in carica quattro anni e gli altri Membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

Dopo l'elezione generale la scadenza nei primi tre anni è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità.

Gli uscenti di carica non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta.

Questa interruzione deve avere la durata della rinnovazione periodica normale, cioè di un anno.

Gli amministratori nominati a tempo rimangono normalmente in carica fino a che i loro successori non abbiano assunto l'ufficio.

Chi surroga Consiglieri anzi tempo scaduti sta in ufficio quanto avrebbe dovuto normalmente starci il surrogato.

## ART. 29.

Alle rinnovazioni ordinarie del Consiglio Direttivo si procede nel mese di Settembre di ogni anno ed avranno effetto dal primo di gennaio successivo.

All'elezione generale ed alle surrogazioni straordinarie per decadenza, morte o dimissione si procederà in adunanze straordinarie tosto che se ne verifichi il caso.

## ART. 30.

S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Dopo due votazioni libere si procede per ballottaggio.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggior numero di voti è nulla, gli si sostituisce quello che ottenne, dopo gli eletti, maggiori suffragi, ed a parità di voti il più giovane è sostituito dal più vecchio, il discendente dall'ascendente, il genero dal suocero.

## ART. 31.

Il Consiglio Direttivo salva l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e delle altre Autorità competenti in quanto sia prescritta dalle leggi e dai regolamenti sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza.

1.° Delibera entro il mese di settembre il bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno seguente.

2.° Delibera entro il mese di maggio sul Conto del Tesoriere e sul Consuntivo e fa la relazione sul risultato della propria gestione relativa all'esercizio precedente.

3.° Determina i contratti da stipularsi e le rispettive condizioni.

4.° Cura che sia tenuto in regola il repertorio degli atti soggetti alla registrazione, a sensi dell'art. 4 della legge 14 luglio 1887 N.° 4702.

Le disposizioni della legge predetta intorno al repertorio sono estese ai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, per gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'art. 73, n. 4 della legge stessa.

I repertori ora ordinati ai suddetti segretari, delegati o capi di amministrazione, saranno tenuti in carta libera.

Negli uffici amministrativi, nei quali vi siano più funzionari incaricati della stipulazione degli atti, si terrà un solo repertorio.

Oltre alla presentazione ordinata dall'art. 113 della ridetta legge, tutti indistintamente i notai e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori dovranno dare comunicazione agli agenti dell'Amministrazione demaniale ad ogni loro richiesta, sotto pena di lire cento in caso di rifiuto o della applicazione delle misure disciplinari che occorressero.

I repertori che, giusta l'art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4702 devono essere tenuti dai segretari, delegati e capi di tutte le Amministrazioni e Stabilimenti pubblici saranno, come quelli dei notari presentati ai pretori delle rispettive residenze per essere numerati e segnati sopra ciascun foglio ai termini dell'articolo 113 della legge 18 settembre 1874, n. 2076.

*I repertori di cui sopra saranno presentati nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno all'ufficio*

*del registro del rispettivo distretto per la verifica (Art. 113 della legge 14 settembre 1874 N. 2076).*

5.° Cura la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni, dei privilegi e delle ipoteche.

6.° Delibera sulle azioni da intentare e sostenere in giudizi in qualunque grado e giurisdizione.

7.° Delibera sulla costituzione ed affrancazione di legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili d'ogni natura che derivino da obbligazione civile regolarmente accertate, sugli acquisti e sulle alienazioni di beni immobili e mobili, sulle transazioni circa i diritti di proprietà o servitù, sulla contrattazione di mutui, sulle cessioni di credito e sugli impieghi di danaro.

8.° Promuove l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, lasciti e doni.

9.° Forma i regolamenti di amministrazione e servizio interno e del personale stipendiato.

10.° Nomina e revoca gl'impiegati e salariati e fa con essi le relative convenzioni in base alle norme sancite nel regolamento, di cui è cenno nel capoverso precedente.

11.° Forma l'inventario del patrimonio degli Asili.

12.° Rende conto annualmente del proprio operato ai Soci nell'Assemblea Generale ordinaria mediante apposita relazione sull'andamento, sul

progresso e sulle condizioni economiche e sui bisogni degli Asili da esso amministrati.

13.° Promuove le adunanze generali della Società.

14.° Delibera infine su tutti gli atti che riguardano l'Amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite ed il buon andamento degli Asili, di cui ha la rappresentanza ed il governo.

ART. 32.

Il Consiglio Direttivo si radunerà ordinariamente la prima domenica di ogni mese e straordinariamente ogniquale volta lo richieda un bisogno urgente sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno degli Amministratori, sia per ordine dell'Autorità Amministrativa.

ART. 33.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto e firmato dal Presidente.

Esso deve essere consegnato al domicilio degli Amministratori tre giorni prima della seduta e almeno ventiquattr'ore prima nelle convocazioni d'urgenza; e della consegna dovrà farsi constare mediante dichiarazione scritta da chi l'ha eseguita da conservarsi nell'Archivio.

ART. 34.

L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato agli Amministratori

almeno 24 ore avanti il giorno fissato per la seduta.

ART. 35.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Non si computano fra i presenti i Consiglieri che devono astenersi dal prender parte alle deliberazioni a mente dell'art. 15 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 15. Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, né può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere, direttamente né indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.

ART. 36.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ed a parità di voti la proposta s'intende respinta.

Le votazioni si fanno per appello nominale od

a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di quistioni concernenti persone.

ART. 37.

I processi verbali delle deliberazioni debbono essere redatti nel modo prescritto dall'art. 23 del presente Statuto e contenere tutte le indicazioni in esso stabilite.

Sono stesi dal Segretario e saranno firmati da tutti gli intervenuti alla seduta.

Se alcuno si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

CAPO QUINTO

Del Presidente e dei Consiglieri.

ART. 38.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; - sottoscrive la corrispondenza e i mandati di pagamento; - effettua le occorrenti verificazioni periodiche e straordinarie di cassa; - stipula i contratti; - firma e spedisce gli avvisi di riunione tanto del Consiglio, quanto delle adunanze generali dei Soci.

Adempie a tutti gl'incarichi, che gli sono affidati a norma del Regolamento interno, e soprintende al buon andamento dell'Istituto.

ART. 39.

In caso di assenza del Presidente, ne fa le veci

Il Membro più anziano di elezione, in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più vecchio di età.

ART. 40.

I Consiglieri oltre ad intervenire alle adunanze del Consiglio Direttivo, disimpegnano gli incarichi loro affidati dal Regolamento interno.

#### CAPO SESTO

**Avvertenze e norme generali d'amministrazione e disposizioni finali.**

ART. 41.

Il disimpegno del servizio d'amministrazione e contabilità sarà affidato dal Consiglio Direttivo ad un Segretario e ad un Tesoriere stipendiato.

ART. 42.

In mancanza di un Segretario stipendiato, le funzioni del medesimo potranno delegarsi ogni anno dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi Membri agli effetti previsti dal N. 5 dell'art. 32 della legge 17 Luglio 1890 N. 6972 e 138 del relativo Regolamento.

Art. 32 n. 5) Quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovano uno o più amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse isti-

tuzioni richiedano la opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto emanati dalla istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo d'ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà con gli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.

ART. 43.

Il Tesoriere dovrà prestare idonea cauzione nei limiti e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Esso renderà annualmente conto della propria gestione nei modi e tempi fissati dalle leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei regolamenti relativi.

I mandati di pagamento non costituiscono per lui titolo legale di discarico, se non sono muniti della firma del Presidente dell'Asilo, del Segretario o di chi ne fa le veci, e di quello fra i Membri del Consiglio designato a sopraintendere alla contabilità, od, in difetto, del Membro anziano.

ART. 44.

Senza l'autorizzazione della Giunta Provinciale ~~Amministrativa~~ non può operarsi alcun storno di fondi da capitolo a capitolo del bilancio, non può essere aumentata alcuna assegnazione passiva con nuove o maggiori entrate verificatesi, nè provvedere a nuove o maggiori spese, cui non si possa far fronte col fondo di riserva.

## ART. 45.

Gli immobili devono di regola esser dati in affitto e gli oggetti mobili dati in consegna ad agenti responsabili con apposito inventario.

## ART. 46.

Le somme da investirsi devono essere impiegate:

- 1.° Sull'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili legalmente accertate.
- 2.° Su titoli del Debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.
- 3.° Nel miglioramento del patrimonio esistente, previa l'autorizzazione tutoria.

## ART. 47.

Nessuno dei componenti il Consiglio Direttivo può, a titolo veruno, percepire assegnamenti o remunerazione di sorta sul bilancio degli Asili da esso amministrati.

## ART. 48.

Ai benefattori dell'Asilo saranno dal Consiglio Direttivo decretate speciali onorificenze colle norme seguenti:

- 1.° Una lapide con iscrizione per chi avrà dato non meno di L. 2.000.
- 2.° Una lapide maggiore con iscrizione e fregi per chi avrà dato non meno di L. 10.000.

- 3.° Un medaglione a bassorilievo con iscrizione per chi avrà dato non meno di L. 25.000.
- 4.° Un busto con iscrizione per chi avrà dato non meno di L. 100.000.
- 5.° Una statua con iscrizione per chi avrà dato più di L. 100.000.

## ART. 49.

Nel regolamento di cui al N. 9 dell'art. 31 saranno più specialmente stabilite:

- 1.° Le norme ed il modo di vigilare al buon andamento degli Asili.
- 2.° Il numero e le attribuzioni delle Signore Visitatrici e dei Signori Ispettori Sanitari.
- 3.° Le norme speciali per le nomine, gli stipendi, gli oneri, le attribuzioni ed il licenziamento degli impiegati amministrativi e contabili, delle insegnanti e delle inservient.
- 4.° Tutte le discipline che meglio valgano ad assicurare la regolarità di ogni ramo di servizio ed il perfetto andamento dell'Istituzione.

## ART. 50.

Approvato che sia e reso esecutivo il presente Statuto, si procederà alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo e ordinamento dell'Asilo secondo le prescrizioni in esso stabilite.

## ART. 51.

Per tutto quanto non è specialmente contemplato dal presente Statuto Organico, si osserveranno le disposizioni contenute nella Legge 17 Luglio 1890 N.º 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, nei relativi regolamenti e nelle altre leggi dello Stato sulla materia.

## ART. 52.

Il presente Statuto Organico sostituisce il Regolamento Organico approvato dalla Assemblea Generale dei Soci il 16 Ottobre 1853, il quale perciò rimane interamente abrogato.

Spezia 24 Settembre 1894.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Crozza Paolo Presidente

Da Pozzo Gio. Batta

Luciardi Andrea

Molinari Leopoldo

Carletti Valente

Consiglieri

D'Isengard Luigi Consigliere Segretario

*Approvato dall'Assemblea Generale della Società  
il 9 dicembre 1894 essendo presenti 21 Soci.*

UMBERTO I.  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto il nuovo Statuto organico dell'Asilo Infantile « MARIA ADELAIDE » in Spezia (Genova) deliberato dall'Amministrazione della stessa Opera pia e da essa presentato per la Nostra approvazione;

Vedute le relative deliberazioni di detta Amministrazione del Consiglio Comunale di Spezia e della Giunta provinciale amministrativa di Genova;

Veduta la legge 17 Luglio 1890 N. 6972, e il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

È approvato il nuovo Statuto organico dell'Asilo Infantile sopracitato, composto di 52 articoli, con la seguente modificazione: — Nell'art. 26 i comma segnati coi n. n. 4, 5 sono soppressi.

Detto Statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma addì 25 Aprile 1897.

FIRMATO UMBERTO  
Contrassegnato RUDINI

*Per copia conforme*  
Il Direttore: Capo della 3.ª Divisione  
FROLA